



**COMUNE DI ALMESE**  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **REGOLAMENTO SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO, SUL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' E DI PROSSIMITA'**

### **Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica dell'autocompostaggio, del compostaggio di comunità e di prossimità.
2. Le utenze domestiche e non domestiche, presenti sul territorio comunale, che effettuano il compostaggio dei loro rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali al fine dell'utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto a una riduzione della TARI nella misura prevista dal Regolamento Comunale sulla sua applicazione.
3. Come previsto dalla D.G.R. 03 novembre 2017, n. 15-5870 di approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, qualora le modalità dell'autocompostaggio, del compostaggio di comunità e di prossimità rispettino tutti i requisiti previsti dalla medesima DGR e dal presente Regolamento, è possibile conteggiare i quantitativi avviati all'autocompostaggio, al compostaggio di comunità e di prossimità per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata comunale (secondo i limiti e le modalità previste dal metodo di calcolo).
3. Le utenze non domestiche mercatali non possono effettuare l'autocompostaggio e avere diritto alla corrispondente riduzione della TARI (per la loro specificità - sedi operative anche fuori dal territorio comunale, variabilità della presenza - non possono essere infatti soggette a attività di controllo strutturata).

### **Art. 2. L'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e di prossimità nel territorio del Consorzio**

1. Il Comune e il Consorzio sostengono e favoriscono la pratica del corretto trattamento domestico e in loco dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali e assicurano un'adeguata formazione e comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio in loco, anche attraverso l'organizzazione di momenti informativi e corsi da realizzarsi in collaborazione e con il supporto del Gestore del servizio.

### **Art. 3. L'autocompostaggio**

1. L'autocompostaggio consiste nell'autotrattamento domestico della frazione organica e della frazione verde (sfalci e potature) dei propri rifiuti urbani e assimilati mediante biodegradazione aerobica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, effettuato da utenze domestiche e non domestiche. Le utenze che intendono effettuare l'autocompostaggio devono seguire le buone pratiche per lo svolgimento dell'attività e partecipare alle attività formative organizzate dal Comune, dal Consorzio o dai Gestori.
2. Ogni utente interessato all'autocompostaggio esegue tale operazione solo e esclusivamente sulla frazione organica e sui rifiuti vegetali prodotti dalla sua utenza. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse. Al fine di praticare l'autocompostaggio presso l'orto o il giardino in proprietà con altre utenze, è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano l'autocompostaggio.
3. L'attività deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori.
4. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.



**COMUNE DI ALMESE**  
*CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*

---

5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite l'autocompostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il Centro di Raccolta nel rispetto dello specifico regolamento o gestiti con le altre modalità previste da Regolamento di gestione dei Rifiuti.
6. Il compost prodotto non può essere conferito con le altre frazioni di rifiuto e deve essere utilizzato nel luogo di produzione.
7. L'utente che pratica l'autocompostaggio si impegna ad informare i vicini di casa/terreno sulla natura del rifiuto e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di l'autocompostaggio per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
8. Possono svolgere l'autocompostaggio gli utenti in possesso di seconda casa che siano iscritti a ruolo TARI, purché in grado di dimostrare l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale della pratica dell'autocompostaggio (anche se solo stagionalmente).
9. L'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dai fondi confinanti, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno del materiale compostabile.

#### **Art. 4. Il compostaggio di comunità e di prossimità**

1. Il Comune disciplina le attività di compostaggio di comunità e di prossimità in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Il compostaggio di comunità è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani e assimilati, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 29 dicembre 2016 n. 266 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221".
3. Il compostaggio di prossimità è il compostaggio disciplinato dall'art. 214, comma 7 bis, del D. lgs. 152/2006, recante quanto segue: "In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

#### **Art. 5. Albo comunale dei compostatori e riduzione TARI**

1. È istituito presso il Comune di Almese l'Albo comunale dei compostatori.
2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel Comune di Almese che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. L'Albo comunale dei compostatori ha i seguenti contenuti minimi:
  - indicazione della tipologia di utenza (domestica o non domestica);



## COMUNE DI ALMESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- numero di componenti dell'utenza domestica;
- tipologia di compostaggio: autocompostaggio, di comunità, di prossimità;
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (compostiera, buca, cumulo, ecc.);
- in caso di utilizzo di compostiera, volume della compostiera (in m<sup>3</sup>);
- data dell'ultimo controllo (giorno, mese, anno);
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio.

4. Per essere iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Almese, utilizzando l'apposito modulo distribuito presso l'Ufficio medesimo o reperibile sul sito web istituzionale del Comune. Nel caso di compostaggio praticato presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (per esempio, il verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro le quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio.

5. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali, per esempio, la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati all'Ufficio Tributi del Comune di Almese.

6. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della TARI. La riduzione è riconosciuta anche se l'intestatario della TARI è diverso dal nominativo iscritto nell'Albo dei compostatori purché facente parte dello stesso nucleo familiare.

7. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica dell'autocompostaggio, l'area dove avviene l'autocompostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Almese. Qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale o la sede della propria attività non domestica, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo comunale dei compostatori.

### **Art. 6. Controlli, cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori, decadenza della riduzione TARI**

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare l'autocompostaggio. I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e nei tempi che verranno individuati dall'Amministrazione.

2. Il Comune potrà effettuare l'attività di controllo con proprio personale o affidare l'attività di controllo a personale del Gestore o a società/enti/associazioni autorizzati all'esercizio di questa attività i quali lo svolgeranno in totale autonomia secondo le direttive impartite dal Comune.

3. Detto personale incaricato non ha la possibilità di effettuare sanzioni.

4. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Copia del verbale è trasmessa agli uffici comunali.

5. Qualora il controllo accerti che l'utenza non provvede al compostaggio secondo il presente Regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, l'utenza medesima è invitata, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 4, a adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utenza medesima dall'Albo comunale dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.

6. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.

7. L'utenza può richiedere la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Almese utilizzando l'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito web istituzionale del Comune.



**COMUNE DI ALMESE**

*CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*

---

8. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo.

9. Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà iscriversi nuovamente all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.

10. Il Comune si riserva di regolamentare la pratica dell'autocompostaggio individuando specifiche aree del territorio soggette obbligatoriamente a tale pratica.